

STATUTO

Titolo I : Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "SPACCIO CULTURALE - PUSHER ART".

Art. 2 - "SPACCIO CULTURALE - PUSHER ART" ha sede legale in Succivo (CE), alla via Francesco Petrarca, 4, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Titolo II : Descrizione

Art. 4 - "SPACCIO CULTURALE - PUSHER ART" è un libero ente regolato a norma del Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile nonché dal presente Statuto.

Art. 5 - L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile nell'interesse dei propri soci associati e della collettività, realizzando attività di utilità sociale nonché servizi.


Art. 6 - E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria; ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 7 - In conformità all'assenza di ogni fine di lucro, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo III : Scopi

Art. 8 - L'Associazione si propone di:

a) Promuovere ed organizzare iniziative atte a valorizzare ed ampliare la



conoscenza della cultura musicale dando spazio principalmente alla musica alternativa, elettronica, sperimentale ed etnica;

- b) Divulgare la cultura musicale attraverso ogni attività di promozione, didattica e di confronto, rivolta alla sperimentazione musicale, all'elettronica alla musica etnica.
- c) Promuovere ed organizzare rassegne musicali, cineforum, concerti, incontri, manifestazioni ed intrattenimenti culturali e ricreativi, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di riposo e di integrazione sociale;
- d) Attuare iniziative anche di carattere finanziario atte a conseguire obiettivi di promozione di musicisti emergenti, italiani e stranieri, che offrono soluzioni musicali e culturali innovative.
- e) Indire corsi di musica per bambini ed adolescenti con lo scopo di avvicinarli alla cultura musicale dal punto di vista teorico-pratico.
- f) Divulgare, distribuire cd e pubblicazioni riguardanti la musica, le tradizioni popolari e le principali novità ad esse relative di potenziale interesse degli associati, tra i quali il notiziario dell'Associazione;
- g) Indire corsi teorico/pratici per l'utilizzo di computer e software per la composizione e registrazione musicale.
- h) Attuare iniziative dirette a stimolare le capacità intellettuali, quali, a puro titolo esemplificativo, mostre, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, realizzazione e proiezione di films, video, cortometraggi e documentari, ecc;
- i) Favorire l'integrazione socioculturale degli immigrati attraverso l'offerta di molteplici servizi quali laboratori, l'orientamento ed informazione, ricerca di lavoro tramite Internet, consulenza legale, informazioni di carattere generale.

sostegno nell'apprendimento della lingua italiana, sostegno per la lettura e la scrittura in italiano ect.;

j) Operare per il raggiungimento della piena attuazione dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità tra uomo e donna.

k) Reperire, preparare ed organizzare personale volontario da impiegare in attività di assistenza/pubblica utilità;

l) Organizzare viaggi studi o culturali ai fini storici, geografici, tecnici ed artistici.

m) Promuovere gli scopi elencati e quant'altro si rendesse utile al fine del raggiungimento dei medesimi.

Art.9 Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti e Società per gestire strutture e servizi di natura culturale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni e rassegne culturali, ed ogni iniziativa mirata alla conoscenza e/o alla riscoperta della musica che favorisca l'organizzazione del tempo libero e della vita associativa dei soci;

Allestire e/o gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture, riservando la somministrazione ai propri associati;

Esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO IV : Sezioni di Lavoro

Art.10 - Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione è, tuttavia, strutturata ed articolata in sezioni o comitati culturali. Le Sezioni di Lavoro non sono da considerarsi strutture autonome, ma autentici settori o

gruppi di lavoro del Sodalizio, senza autonomia decisionale ma solo organizzativa, per una migliore esecuzione delle volontà dell'Assemblea dei soci. Essi tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione della Assemblea Sociale stessa.

TITOLO V: Soci

Art. 11 L'Associazione è offerta a tutti i cittadini italiani e stranieri che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Ordinari, tutti coloro sulla cui domanda d'ammissione si sia favorevolmente pronunciata la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. L'adesione, previo versamento della quota associativa verrà convalidata dopo un periodo di prova, la cui durata è determinata dal Consiglio stesso ed è prorogabile.

b) Onorari, coloro che abbiano contribuito al progresso o reso particolari servizi alla vita dell'Associazione e che siano dichiarati tali dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La nomina solleva l'associato dal pagamento della quota annuale. Tra gli associati onorari l'Assemblea può nominare un *Presidente onorario* dell'Associazione.

c) Allievi, coloro che sono ammessi con tale qualifica che consente loro la partecipazione ai corsi a tutti i livelli scolari indetti dall'associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di *simpatizzante* alle persone che non vogliono essere iscritti come soci, ma versino

un contributo in denaro volontario in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

Art. 14 Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione, partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa.

Art. 15 L'iscrizione all'Associazione comporta:

- a. L'assunzione della qualifica di socio;
- b. L'accettazione dello statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto;
- c. Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione e qualunque altra contribuzione dovunque essere necessaria per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 16 Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci maggiorenni avranno diritto di voto in Assemblea, in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.


Art. 17 La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.

TITOLO VI : Qualifica di socio

Art. 18 La qualifica di socio si assume dal rilascio della tessera associativa, previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide a suo insindacabile giudizio.

Art. 19 -- La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissione spontanea, che deve essere comunicata per iscritto al



Consiglio Direttivo ed ha valore dalla data di ricevimento:

b) per decesso del socio;

c) per esclusione, deliberata con decisione insindacabile dai due terzi del Consiglio Direttivo (escludendo dalla votazione il socio esaminato), in caso di comportamento non consono o lesivo della dignità o degli scopi dell'Associazione;

d) per omissione del versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dall'anno successivo a quello non versato;

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà ogni anno alla revisione della lista dei soci.

Art.20 A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: l'ammonizione; la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato; la radiazione.

TITOLO VII: Organi dell'Associazione

Art.21 Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

TITOLO VIII: Assemblea

Art.22 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci della medesima e si riunisce almeno una volta all'anno.

Art.23 - Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni di età in regola con il pagamento della quota associativa.

Art.24 - Ogni socio maggiorenne ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile e non è ammessa delega.

Art.25 - L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato

nell'avvio di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante una delle seguenti modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguata:

- a) comunicazione scritta da inviare a ciascun socio di apposito invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione;
- b) affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul bollettino di apposito invito medesimo contenuto di cui al punto precedente.

Art.26 La convocazione dell'assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quelle anzidette, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

Art.27 L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci. Lo stesso Presidente nomina un Segretario della riunione, il quale redige apposito verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Art.28 Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avvio di convocazione dell'Assemblea.

Art.29 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio o rendiconto gestionale;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

TITOLO IX: Assemblea Straordinaria

Art.30 - L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) modifiche ed approvazione dei regolamenti interni;
- d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art.31 - Le Assemblee si costituiscono e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

TITOLO X: Consiglio Direttivo

Art.32 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, indipendentemente dal numero dei soci.

Art.33 - I membri del Consiglio Direttivo sono eletti e nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

Art.34 - Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a

maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Art. 35 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare esso procede:

- a. alla redazione dei bilanci o rendiconti gestionali ed alla loro presentazione all'Assemblea;
- b. alla istituzione o chiusura di sedi secondarie o sezioni;
- c. alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- d. alla fissazione delle quote e dei contributi associativi;
- e. alla revisione degli elenchi dei soci;
- f. ad accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
- g. alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;
- h. a deliberare sulle nomine dei soci onorari;
- i. alla stipula degli atti, ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali;
- j. a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Art. 36 Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

TITOLO XI: Il Presidente



Art. 37 Il Presidente del Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;

b) detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso;

c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 38 Al Segretario competono le seguenti funzioni:

a) su delega del presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;

b) su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione, tra i quali:

a) coordina il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

b) controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;

c) cura i rapporti dell'Associazione con gli Enti e gli uffici pubblici e privati;

d) dirige ed organizza le attività associative, con funzioni prevalentemente tecnico operative.

Art. 39 - L'Economo cassiere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza.

Art.40 - Tutte le cariche associative sono gratuite nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO XII - Risorse economiche - Fondo comune

Art.41 - L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. rette e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e. contributi di privati;
- f. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti
- g. ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- h. rimborsi derivanti da convenzioni;
- i. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- j. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.42 - Tutte le quote associative non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.

Art.43 - Il Patrimonio è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengano da

chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima.

TITOLO XIII : Scioglimento

Art.44 - Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito.

Art.45 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge. L'Assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

TITOLO XIV : Esercizi sociali

Art.46 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del Rendiconto gestionale che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura. Il Rendiconto, dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

TITOLO XV : Controversie

Art.47 - Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione,

comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, che non siano devolute alla cognizione del giudice Ordinario, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal G.U. competente, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge. Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. c.p.c. per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

TITOLO XVI : Disposizioni Generali

Art.48 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno eventualmente essere disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo.

Art.49 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio esclusivo di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

Orta di Atella, li 12 Marzo 2005